

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 9 AGOSTO 2019

n. 91



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 35

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”..... 64224

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 36

“Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”..... 64226

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 37

“Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali” 64228

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 38

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”..... 64231

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 39

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 64237

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 40

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”..... 64240

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 41

“Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie”..... 64245

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 42

“Istituzione del Reddito energetico regionale”..... 64247

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 43

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”..... 64254

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 44

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale”..... 64256

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 45

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”..... 64259

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 35

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10

1. All’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1 dopo le parole: “almeno biennale”, sono aggiunte le seguenti: “inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di trasmissione della documentazione probatoria”.
- b) il comma 2 è così sostituito:
“2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l’assegnatario che abbia subito nell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. L’ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fascia reddituale inferiore.”.

Art. 2

Integrazioni all’articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1. All’articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. E’ altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali.”.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18

1. Alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione

urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, le parole: "determinato in base al loro valore ai fini dell'applicazione della Imposta municipale unica (IMU)", sono soppresse;
- b) alla lettera f) del comma 9 dell'articolo 9, le parole: "ai sensi dell'articolo 3", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 3 e 4".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 36

“Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione delle risorse immateriali per lo sviluppo delle imprese e dell’economia pugliese. In particolare, l’impiego della conoscenza specialistica, del know-how, del capitale intellettuale è considerato strumento essenziale per la competitività delle imprese e del territorio.
2. La Regione Puglia, nei bandi regionali per la concessione di finanziamenti agevolati e per l’assegnazione di commesse, riconosce specifiche premialità aggiuntive rispetto ai criteri di valutazione previsti dai citati bandi, ai soggetti esercenti un’attività economica anche di natura non commerciale e alle PMI di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) che dimostrino di aver attuato iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse immateriali, agli investimenti in ricerca e sviluppo, agli investimenti in formazione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) report integrato:
 - 1) la comunicazione sintetica finalizzata a descrivere come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione aziendale consentano di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera;
 - b) capitale intellettuale:
 - 1) il capitale costituito dal capitale umano e dal know-how aziendale;
 - c) beni immateriali:
 - 1) software;
 - 2) brevetti industriali;
 - 3) marchi d’impresa;
 - 4) disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
 - 5) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Art. 3

Report integrato dei beni immateriali

1. Il report integrato dei beni immateriali, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, si riferisce

ai temi di innovazione ricerca e sviluppo, ambientali, sociali, attinenti al capitale intellettuale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il report integrato deve, in particolare, descrivere:
 - a) il modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività di impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati, ove previsto dalla normativa vigente, secondo la disciplina recata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), anche con riferimento ai temi di cui al comma 1;
 - b) le politiche praticate dal soggetto di cui all'articolo 1, comprese quelle di dovuta diligenza (due diligence), i risultati conseguiti per il tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
 - c) i processi e le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e formazione posti in essere e gli eventuali risultati conseguiti;
 - d) la valorizzazione delle competenze a sistema con i processi adottati dal soggetto esercente un'attività economica.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle presentate negli esercizi precedenti, secondo le metodologie e i principi previsti dagli standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata.
4. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a garantire che il rapporto integrato sia redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Nel caso in cui il soggetto di cui all'articolo 1 abbia iniziato a esercitare attività di impresa da meno di dodici mesi, il report integrato dei beni immateriali potrà essere sostituito da una relazione illustrativa delle iniziative eventualmente già intraprese relativamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previo parere della competente commissione consiliare permanente, sono definite le modalità di attuazione delle presenti norme, ivi compresa l'adozione del modello da utilizzare per la redazione del report integrato sopra descritto.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 37

“Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e della legislazione nazionale, riconosce a tutti gli individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva l'occupazione e ne migliorino la qualità, garantendo, inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale attraverso la tutela dai rischi di delocalizzazione del sistema produttivo pugliese.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, e in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 2

Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'insediamento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

Art. 3

Applicazione della norma

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le imprese italiane ed estere, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, che beneficino di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato.
2. Le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi e finanziamenti alle imprese.

Art. 4

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

1. Alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Puglia a uno Stato non appartenente all'Unione europea, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le imprese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente quinquennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.
3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la re-industrializzazione e la riconversione economica, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

*Art. 5**Verifica in itinere*

1. Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione documentano annualmente alla Giunta regionale il proprio piano industriale comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.
2. La direzione regionale competente valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento dell'incentivo regionale erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
3. In qualsiasi momento la Giunta regionale dispone ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni.

Art. 6

Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni e ne riferisce, con cadenza biennale, alle competenti commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:
 - a) il numero delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi, il valore degli investimenti e l'impatto occupazionale generato;
 - b) i risultati conseguiti.

2. La Giunta regionale informa altresì sull'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 38

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),m), n) ed o):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro di euro 12.629,05, di cui euro 9.587,35 per sorte capitale, euro 123,46 per interessi ed euro 2.918,24 per competenze e spese liquidate in sentenza, derivanti dalla sentenza n. 1085/2019 Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1021/15/GA, competenze professionali avvocato Fedele Sindaco e al difensore di controparte avvocato Antonio Donno. Il debito fuori bilancio sopra indicato inerisce a compensi professionali da corrispondere a ex avvocato regionale per l’attività svolta in favore della Regione Puglia, sia come legale interno che come libero professionista, nonché a compenso dovuto al legale di controparte a titolo di spese legali liquidate in sentenza. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede: per euro 1.068,07 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore legale ora in quiescenza”; per euro 8.519,28 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”; per euro 123,46, di cui euro 9,95 calcolato sul compenso per attività di legale interno ed euro 113,51 su quello dovuto come libero professionista, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 2.918,24 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 6.374,54, derivante da provvedimento giudiziario inerente il contenzioso 36/19/GA, Tribunale Brindisi, decreto ingiuntivo 14/2019, D.M. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Marcello Di Summa, collegato ai contenziosi nn. 1293 e 2084/02/GU. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi a professionisti esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa

- di cui alla presente lettera b), si provvede: per euro 5.428,28 mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312; per euro 17,83 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 928,43 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 48.815,40, relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale di Foggia, n. 244 del 21 marzo 2014, per liquidazione competenze professionali in favore dell'avvocato Antonio Melillo del Foro di Foggia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 10.248,46, di cui euro 6.967,00 a titolo di sorte capitale, euro 727,10 a titolo di interessi legali su sorte capitale ed euro 2.553,46 a titolo di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimborso spese forfettario al 15 per cento pari a euro 262,50, di CPA pari a euro 80,50 e di IVA pari a euro 460,46, come per legge, a favore del dipendente codice R.P. 182355, derivante dalla sentenza n. 4163 della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 15 ottobre 2018 dipendente codice R.P. 182355 c/ Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 "Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 6.967,00 e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 3.280,56 per interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive come per legge di rimborso spese forfettario al 15 per cento pari a euro 262,50, di CPA pari a euro 80,50 e di IVA pari a euro 460,46;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 21.667,85, derivante dalle sentenze esecutive: n. 2471/2018 Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1361/14/FO, per un totale complessivo di euro 958,81, di cui euro 276,00 per rimborso indennità, euro 33,98 per interessi, euro 30,64 per rivalutazione monetaria, in favore del signor C.V. ed euro 618,09 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avvocato L.G.; n. 692/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1661/08/GA, per un totale di euro 7.038,22 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avvocato L.G., nel giudizio per il signor A. F.; n. 500/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1660/08/GA, per un totale di euro 7.038,22 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avvocato L.G., nel giudizio per il sig. A. N.; n. 675/2017 Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 2241/08/GA, per un totale di euro 3.683,70 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avvocato L.G., nel giudizio per il signor D.F.V.; n. 882/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, contenzioso 2546/08/GA/LB, per un totale di euro 2.949,00 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avvocato L.G., nel giudizio per il sig. L.G.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede con la seguente imputazione: euro 276,00, a titolo di rimborso indennità, sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - oneri da contenzioso"; euro 33,98, a titolo di interessi, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 30,64, a titolo di rivalutazione monetaria, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 21.327,23, a titolo di spese legali, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.877,18, di cui euro 640,04 per rimborso indennità, euro 108,18 per interessi, euro 69,76 per rivalutazione monetaria in favore del signor P.S. ed euro 2.059,20 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avvocato L.G., derivante dalla sentenza esecutiva n. 2065/2018 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, contenzioso 1229/14/FO. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede con la seguente imputazione: euro 640,04, a titolo di rimborso indennità, sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso"; euro 108,18, a titolo di interessi, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 69,76, a titolo di rivalutazione monetaria, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 2.059,20, a titolo di spese legali, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 6.460,07, derivante dalla sentenza esecutiva n. 819/2019 emessa dal Tribunale di Bari, a favore dell'avvocato Ettore Gaetano. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, capitolo 00137 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 9.553,78, derivante da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti il contenzioso n. 927/17/GR, Tribunale di Bari, atto di precetto per Società Tipografica Editrice Sud s.r.l. c/Regione Puglia, interessi e spese legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede: per euro 8.156,71 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" a carico del bilancio regionale in corso; per euro 1.397,07 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" a carico del bilancio regionale in corso;
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 11.350,29, derivante dalle sentenze esecutive n. 4758/2016, RG n. 2802/2012 pubblicata il 30 giugno 2016, resa dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro e n. 2330/2018, pubblicata il 30 gennaio 2019, R.G. n. 1378/2016, resa dalla Corte d'appello di Bari, sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, nel giudizio "dipendente codice R.P. 223708 c/ Regione Puglia" Sezione personale e organizzazione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3110 "1.01.02.02.002 – Equo Indennizzo" per euro 2.847,17, che presenta la dovuta disponibilità; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "1.03.02.09.09.002 - Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge", per euro 8.503,12, che presenta la dovuta disponibilità;
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 671,23, di cui euro 400,00 a titolo di sorte capitale, euro 3,36 a titolo di interessi legali su sorte capitale ed euro 267,87 a titolo di spese di giudizio, di cui euro 150,00 per onorari, euro 49,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15 per cento pari a euro 22,50, CPA pari a euro 6,90 e di IVA pari ad euro 39,47, come per legge, derivante dal decreto ingiuntivo n. 919/2018 del Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, emesso in data 29 giugno 2018, a favore del dipendente codice R.P. 920334. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede, limitatamente all'importo di euro 400,00 a titolo di sorte capitale, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e, per la somma di euro 271,23 a titolo di interessi legali e spese di giudizio,

- comprehensive come per legge di rimborso spese forfettario al 15 per cento, pari a euro 22,50, di CPA pari a euro 6,90 e di IVA pari a euro 39,47, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge";
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs., 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.208,79, derivante dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari seguito all'atto di pignoramento presso terzi su decreto ingiuntivo dell'ufficio del giudice di pace di Bari n. 753/2018 a favore del signor Angelillo Benedetto Graziano. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2019;
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs., 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.772,00, derivante dalla sentenza esecutiva n. 743/2019 emessa dal Tribunale di Bari, depositata in cancelleria il 18 febbraio 2019, da corrispondere all'avvocato Giuseppe Longo, dichiaratosi distrattario. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs., 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 7.254,85, derivante dalla sentenza n. 3647/2018, emessa il 20 luglio 2018 dal Tribunale di Bari, pubblicata il 28 agosto 2018, da corrispondere in favore della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs., 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 796,48, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1180 del 2 aprile 2018 emessa dal Tribunale di Lecce, da corrispondere in favore dell'avvocato Donato Fanciullo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs., 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.680,50, derivante dal decreto di liquidazione C.T.U. del 2 marzo 2019, Tribunale di Taranto, sezione lavoro, R.G.E. 198/2018, per compensi, compresi oneri, in favore del C.T.U., dottore D.P.G.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione di euro 1.680,50 a titolo di compensi a C.T.U. sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Art.2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b) e c):
- a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 55.018,50 derivanti dai contenziosi 9606/01/SH e altri n. 49, euro 1.100,37 per cinquanta competenze professionali avvocato Giuseppe Cipriani. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali da corrispondere a ex avvocato regionale per attività svolta come legale interno, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222 del 2 luglio 2013 e n. 2003/2013 recanti direttive per la definizione del contenzioso con gli

- avvocati già in servizio presso il soppresso Settore legale della Giunta regionale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore legale ora in quiescenza";
- b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 159.062,67 compresi oneri di legge e ritenute, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1110/98/RM, Tribunale di Bari, signora D.G.D. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Carlino Carrieri, euro 20.089,77; 194/05/L, 195/05/L, 196/05/L, 197/05/L, 198/05/L, 199/05/L, 200/05/L, 201/05/L, TAR Bari, Associazione C. di Puglia c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Pietro Nicolardi, euro 105.228,22; 488/08/SI/DL, Tribunale di Bari, signor F.E.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Alessandro Amato Studio Associato, euro 8.149,88; 3530/03/B, 3531/03/B, 3532/03/B, TAR Puglia Bari, signor G.P. e altri c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Paolo De Leonardis, euro 5.496,78; 3690/98/CO, Corte d'appello e Tribunale, G.E., di Bari, signora F.C. più 1 c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Paolo De Leonardis, euro 17.758,81; 2651/08/SI, Tribunale di Bari, O. s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Nicola Desina, euro 2.339,21. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;
- c) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari a euro 4.050,00, derivante dalla cartella esattoriale n. 014 2018 0038232367000. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), relativa al pagamento di sanzioni per mancati, tardivi adempimenti catastali, si provvede tramite imputazione alla missione 1, programma 5, p.d.c. 1.10.5.1, capitolo 3682 "Spese per l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, spese di pagamento sanzioni amministrative L.R. 27/95".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 1/8/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"
Rif. Delibera Consiglio regionale del 16/07/2019 n. 293
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2019 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione						
MISSIONE	I Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	
Programma	II Altri servizi generali					
Titolo	I Spese correnti			0,00	0,00	
				229.096,80	0,00	
				229.096,80	0,00	
Totale Programma	II Altri servizi generali			0,00	0,00	
				229.096,80	0,00	
				229.096,80	0,00	
TOTALE MISSIONE	I Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	
				229.096,80	0,00	
				229.096,80	0,00	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	3 Altri fondi					
Titolo	1 Spese correnti			0,00	0,00	
				229.096,80	0,00	
				229.096,80	0,00	
Totale Programma	3 Altri fondi			0,00	0,00	
				229.096,80	0,00	
				229.096,80	0,00	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti			0,00	0,00	
				229.096,80	0,00	
				229.096,80	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				0,00	0,00	
				229.096,80	229.096,80	
				229.096,80	229.096,80	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				0,00	0,00	
				229.096,80	229.096,80	
				229.096,80	229.096,80	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dot. Nicola PALADINO)

www.regione.puglia.it

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 39

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a,) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.330,82, in favore dell’avvocato Giannoccaro Raffaele, derivante dalla ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Bari, sezione mobiliare civile, all’esito della procedura esecutiva R.G.E. 4604/2017, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, terza sezione civile, n. 5437/2016, pubblicata il 24 ottobre 2016, R.G. 15822/2013, ai fini della regolarizzazione dei sospesi di tesoreria. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, bilancio 2019;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.244,40, derivante dal provvedimento reso all’udienza del 7 marzo 2019 dal Tribunale di Brindisi nel giudizio iscritto al n. 5447/2017 R.G., promosso dal signor Vinci Giovanni nei confronti della Regione Puglia, per la liquidazione dell’acconto in favore del professor dottor agronomo Angelo Giorgio Mutinati, per l’incarico di CTU. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti Spese procedimentali e legali”.

Art.2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio per un importo complessivo di euro 41.048,94, inerenti a compensi professionisti esterni, per l’attività professionale svolta in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivi e/o adeguati impegni di spesa per procedimenti di conferimenti/ratifiche di incarichi legali, antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011, e rimborso oneri per spese di patrocinio legale sostenute da amministratori o da dipendenti regionali, per i giudizi di seguito elencati: contenzioso 2901/03/DL, Consiglio di Stato, Avvocatura di Stato, euro 543,00; contenzioso 2583/02/P, Tribunale del lavoro di Bari, avvocato

Luciano Ancora, euro 1.140,76; contenzioso 2582/02/P, Tribunale del lavoro Bari, avvocato Luciano Ancora, euro 1.757,72; contenzioso 1662/08/CA, TAR Lecce, Nexima S.n.c., euro 6.852,16; contenzioso 2581/02/P, Tribunale di Bari, sezione lavoro, avvocato Luciano Ancora, euro 1.140,76; contenzioso 0010/18/LO, PATLEG, Tribunale penale di Bari, avvocato Alessandro Sisto, euro 23.266,62; contenzioso 008/17/LO, PATLEG, Tribunale penale di Bari, avvocato Ezio Pavaroni, euro 6.347,92.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede: per euro 11.434,40 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; per euro 29.614,54 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 3130 "Spese per patrocinio legale a favore di amministratori o da dipendenti regionali".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

**Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo
 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"
 Rif. Delibera Consiglio regionale del 16/07/2019 n. 294**

Allegato n.8/1 al
 D.Lgs. 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00		0,00		0,00
Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	3 Altri fondi					
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.434,40	11.434,40	0,00	0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
 SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 (Dot. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 40

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d):
- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 437,74, di cui euro 300,00 per compensi, euro 45,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 78,94 per IVA ed euro 13,80 per CPA, derivante da decreto ingiuntivo n. 14074/18, Tribunale di Lecce, sezione lavoro, del 9 novembre 2018, relativo alle spese di giudizio, a favore del dipendente 112078. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”;
 - b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 1.579,04 da corrispondere ai signori Colucci Vita, Mastrangelo Antonio Vito e Mastrangelo Giacomo, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1782 del 15 aprile 2019 emessa dal Tribunale di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;
 - c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.144,62, derivante dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Trani n. 147 del 14 marzo 2019 dovuto in favore di B.A. e dell’avvocato F.B.I.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con la seguente imputazione: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 1.336,24 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per gli interessi sulla sorte capitale pari a euro 7,94, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese procedurali e legali pari a euro 800,44, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
 - d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 7.059,90 derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n. 1751 del 28 marzo 2019, dovuto in favore di L.G.E.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede: per quanto dovuto a titolo di

risarcimento con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 3.204,75 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla l.r. 9/2000, articolo 19"; per l'I.R.A.P. con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 358,75 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 "Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. L.R. 22/82 e art. 19 L.R.19/00. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"; per gli interessi legali sulla sorte capitale pari ad euro 528,77, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale pari a euro 487,12, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 2.480,50 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a) e b):
 - a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 28.380,04, di seguito elencati: delibera di Giunta regionale (DGR), incarico n. 868 del 2019, contenzioso n. 300/2012, avvocato interno A.V., importo euro 16.304,08, avvocato esterno creditore Rosanna Caiazzo; DGR incarico n. 869 del 2019, contenzioso n. 299/2012, avvocato interno A.V., importo euro 5.224,44, avvocato esterno creditore Rosanna Caiazzo; DGR incarico n. 870 del 2019, contenzioso n. 298/2012, avvocato interno A.V., importo euro 6.851,52, avvocato esterno creditore Rosanna Caiazzo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati e oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
 - b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 3.659,84, compresi oneri di legge e ritenute, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi al contenzioso 1790/00/CO/GI, Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, Regione Puglia c/signora C.P., competenze professionali avvocato Bruno Decorato, euro 3.659,84. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce a procedimento di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 118/2011

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Rif. Delibera Consiglio regionale del 16/07/2019 n. 295

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2019 (C)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (C)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00			0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.716,28	0,00	29.716,28	0,00	29.716,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.716,28	0,00	29.716,28	0,00	29.716,28
Totale Programma	11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.716,28	0,00	29.716,28	0,00	29.716,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.716,28	0,00	29.716,28	0,00	29.716,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.563,50	0,00	3.563,50	0,00	3.563,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.563,50	0,00	3.563,50	0,00	3.563,50
Totale Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.563,50	0,00	3.563,50	0,00	3.563,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.563,50	0,00	3.563,50	0,00	3.563,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	3 Altri fondi					
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.279,78	0,00	33.279,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.279,78	0,00	33.279,78	0,00
Totale Programma	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.279,78	0,00	33.279,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.279,78	0,00	33.279,78	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"
Rif. Delibera Consiglio regionale del 16/07/2019 n. 295

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2019 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.279,78	0,00	33.279,78	33.279,78	33.279,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78
		33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78	33.279,78

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

2

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

www.regione.puglia.it

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 41

“Misure per l'estensione delle reti idriche e fognarie”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Estensione della rete idrica e fognaria

1. Al fine di dotare del servizio idrico integrato gli immobili a uso prevalentemente civile in zone con destinazione agricola e turistica, il gestore provvede ad assicurare la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all'esterno del perimetro dell'agglomerato di competenza, qualora l'Autorità idrica pugliese (AIP) autorizzi tali opere e riconosca le relative spese (costi operativi e di investimento) nella tariffa del Servizio idrico integrato, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie e con la sostenibilità tariffaria.

Art. 2

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è richiesta dai comuni o dal gestore del servizio, e comporta l'automatica revisione del perimetro di competenza.

2. La mancata risposta alla richiesta di cui al comma 1 nel termine perentorio di quarantacinque giorni comporta l'assenso, fermo restando la possibilità della Regione Puglia di annullare l'autorizzazione nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione ovvero da quella in cui l'assenso si è formato a mezzo del silenzio.

3. Qualora la Regione Puglia e l'AIP non ravvisino la sussistenza dei criteri necessari a una revisione del perimetro dell'agglomerato, gli stessi potranno comunque valutare l'opportunità di realizzare le infrastrutture necessarie all'approvvigionamento idrico al di fuori dell'agglomerato, senza che ciò comporti modifica del perimetro e fermo restando le preventive verifiche sulla disponibilità idrica.

Art. 3

Salvaguardia degli indici di copertura

1. L'atto di autorizzazione di cui all'articolo 2 dovrà salvaguardare gli indici di copertura tra idrico e fognario previsti dalla normativa continentale e statale, e la compatibilità dell'intervento con la dotazione strutturale e tecnologica degli impianti di depurazione nonché delle infrastrutture destinate all'approvvigionamento idrico.

Art. 4

Divieti

1. È vietato il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 nei territori dei comuni privi di impianti di depurazione adeguati alla normativa vigente in materia di trattamento e recapito finale, ovvero sottoposti a procedura d'inadempimento anche solo avviata e seppure sospesa.

Art. 5

Adeguamento formale della perimetrazione

1. Con scadenza annuale, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, è adottata con atto dirigenziale una ricognizione delle ripermetrazioni rinvenienti dalle autorizzazioni di cui all'articolo 2.

Art. 6

Alimentazione e approvvigionamento di contrade rurali

1. Per gli insediamenti rurali e nei territori extraurbani è possibile garantire le modalità di allaccio singolo e collettivo con contatore da posizionare lungo la rete di distribuzione su asse viario principale. Sarà cura degli utenti costruire e realizzare la rete di distribuzione dal contatore alla abitazione e/o attività la cui gestione sarà a carico degli stessi.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 42

“Istituzione del Reddito energetico regionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l’istituzione del Reddito energetico regionale.

Art. 2

Istituzione del Reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.

2. Con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

- a) tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.

Art. 3

Principi di funzionamento

1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, attraverso l’erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell’elenco di cui al comma 4.

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica

prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.

3. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4. La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

5. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:

- a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. E', altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.

6. Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

7. E' fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l'installatore dell'impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti e, a tal fine, i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere coperti da apposita assicurazione di durata ventennale e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza. Gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.

8. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.

9. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.

10. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.

11. La Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

Art. 4 Beneficiari

1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
- b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministrazione con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile;
- c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

2. Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal regolamento di cui all'articolo 5. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.

3. Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria:

- a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
- b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
- c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

4. Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tecnica tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

5. Per tutte le categorie di cui al comma 1, ulteriori punti possono essere attribuiti a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti.

6. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.

7. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 5

Regolamento di attuazione

1. Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;
- e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
- f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;
- g) l'elenco degli operatori economici, di cui all'articolo 3, comma 4, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:

- a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;
- b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero dei soggetti beneficiari;
- d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Il finanziamento e l'alimentazione del Reddito energetico regionale sono assicurati mediante:
 - a) una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019 di euro 5.600.000,00 in termini di competenza e cassa, assegnata, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia), nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo 635055 (Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio;
 - b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'articolo 8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto e ss.mm.ii. (TISP), adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm. ii., in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 2, tipologia 101, categoria 1, denominato "Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto l.r. 42/2019" collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, denominato "Trasferimenti in conto capitale a imprese per l'attuazione del reddito energetico regionale".
2. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 2, si provvede nella misura di euro 200 mila per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, con l'istituzione di un C.N.I. "Attuazione del reddito energetico regionale spese per i servizi di telecontrollo e raccolta dati", nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 "Istituzione del Reddito energetico regionale"
 Rif. Delibera Consiglio regionale del 16/07/2019 n. 297

Allegato n.8/1 al
 D.Lgs. 118/2011

SPESE

MISSIONE; PROGRAMMA/TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Disavanzo di amministrazione					
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	
Programma	1 Fonti energetiche				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	1 Fonti energetiche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00
Totale Programma	3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
 (Dot. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 43

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20

1. All’articolo 1 della legge 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2:
 - 1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;
 - 2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;
 - 3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;
 - 4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.
 - b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,” sono soppresse le seguenti: “, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,”;
 - c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 2

Integrazioni alla l.r. 20/1998

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. n. 20/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis.

Ristrutturazione e ampliamenti strutturali

1. I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

3. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.

Art. 3

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), la parola: “ringrano” si interpreta come “coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l'anno precedente sia stato coltivato lo stesso o altro cereale”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 44

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

Art. 1

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

1. Al comma 7 dell’articolo 4, titolo I, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), le parole: “dal 1° gennaio 2019”, come sostituite dall’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 6, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2020”.

Art. 2

Modifica all’articolo 7 della l.r. 36/2016

1. Il comma 2 dell’articolo 7, titolo I, della l.r. 36/2016 è sostituito dal seguente:
“2. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019.”.

Art. 3

Modifica all’articolo 18 della l.r. 36/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 18, titolo III, della l.r. 36/2016, le parole: “entro il 31 dicembre 2018”, come sostituite dall’articolo 3 della l.r. 6/2018, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”.

Capo II

Disposizioni in materia di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale

Art. 4

Adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. La Regione Puglia aderisce al “Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.
2. La Regione Puglia privilegia la qualificazione dei seguenti materiali di moltiplicazione vegetale: agrumi, olivo, prunoidee, pomoidee, nocciolo, fico, vite, carciofo o specie di interesse agrario a propagazione agamica e delle ulteriori eventuali accessioni che il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo potrà riconoscere idonee per tale scopo.

Art. 5

Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e centro di premoltiplicazione (CP) regionale

1. La Regione Puglia sostiene le attività inerenti la gestione delle piante madri categoria “Pre-Base” e “Base” delle accessioni libere di privative e forme di brevetto ottenute nei diversi programmi di selezione sanitaria e clonale, finanziati in toto o in parte dalla stessa Regione.
2. La Regione Puglia sostiene le attività svolte dal Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e dal Centro per la premoltiplicazione (CP) operanti sul territorio regionale, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con decreto direttoriale n. 12533 del 5 aprile 2018, emesso in forza del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047:
 - a) CCP: Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” per le accessioni di cui all’articolo 4, comma 2, e Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali (DiSTeBA) dell’Università del Salento;
 - b) CP: Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” per le accessioni di cui all’articolo 4, comma 2.

Art. 6

Programmazione delle attività e risorse economiche

1. La Regione Puglia intende valorizzare gli investimenti consistenti in strutture, attrezzature, competenze e nel germoplasma realizzati nel tempo a vantaggio del CCP e del CP di cui all’articolo 4, comma 2, e dare continuità all’attività di pubblico interesse dagli stessi svolta.
2. La Giunta regionale definisce le linee guida per l’attuazione dell’attività di cui all’articolo 4, comma 1, e dare continuità all’attività di pubblico interesse dagli stessi svolta.
3. La Regione Puglia, permanendo il riconoscimento di cui al d.m. 12533/2018, contribuisce annualmente a sostenere i costi di gestione ordinaria che il CCP e il CP di cui all’articolo 5, comma 2, sopportano annualmente per assicurare il mantenimento delle piante madri categoria “Pre-Base” e “Base” delle accessioni di cui all’articolo 4, comma 2.
4. Nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale sono istituiti due nuovi distinti capitoli di spesa a valere sul bilancio autonomo e con le seguenti dotazioni di cassa annuale:

- a) C.N.I. - Contributi per sostenere i costi di gestione ordinaria del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione del “Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – euro 60 mila per ogni anno solare;
- b) C.N.I. – Contributi per sostenere i costi di gestione del Centro per la premoltiplicazione del “Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura – Basile Caramia” – euro 160 mila per ogni anno solare.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 45

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’articolo 11 dello Statuto regionale, che sostiene lo sviluppo sostenibile dell’economia pugliese, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2

Comunità energetiche

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
2. L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se

annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispose le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

Art. 3 Competenze

1. Le comunità energetiche:
 - a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
 - b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
 - c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.
2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 5 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:
 - a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.

Art. 6

Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 100 mila, in termini di competenza e cassa per l'anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza per l'anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 09 AGO. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/ al
D.Lgs. 118/2011

**Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
"Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"
Rif. Delibera Consiglio regionale del 23/07/2019 n. 300
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00			0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1 Fonti energetiche					
Titolo	1 Spese correnti					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	3 Altri fondi					
Titolo	1 Spese correnti					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dot. Nicole Paladino)

www.regione.puglia.it



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)